

## **Titolo: Cimitero per animali in assenza di normativa regionale**

### **Domanda:**

In assenza di norme regionali (Calabria) qual è l'iter per avviare tale attività comprendente anche la cremazione?

*Privato*

### **Risposta:**

In mancanza di normativa regionale la possibilità di mettere in funzione un cimitero per animali può essere diversa se si pensa di gestire solo le ceneri di animali trattate in un inceneritore oppure anche di interrare carcasse di animali.

Nel primo caso c'è la possibilità sicura di poterlo fare, nel secondo caso ci potrebbero essere degli intoppi derivanti dall'interpretazione della normativa da parte del Comune o degli Enti Preposti alle autorizzazioni sanitarie.

In entrambi i casi indispensabile che l'Amministrazione comunale accetti la messa in funzione di un cimitero per animali, che nel caso di gestione di sole ceneri può assumere la veste di "Custodia di ceneri". Si deve in ogni caso chiedere la concessione edilizia.

Per la localizzazione, specie se si vuole associarci anche un impianto di incenerimento, si tratta di aree a destinazione industriale – artigianale, salvo che l'Amministrazione non dichiari il cimitero per animali struttura di pubblica utilità, nel qual caso è possibile derogare al piano regolatore anche in zona agricola. Esclusa l'area urbanizzata e in ogni caso ci dovranno essere almeno 50 metri dalle abitazioni più vicine.

### **Approfondimento:**

E' una situazione grigia che può essere affrontata con due ottiche opposte:

- a) Tutto quello che non è permesso è vietato
- b) Tutto quello che non è vietato è permesso

Due aspetti condizionano la realizzazione di un cimitero per animali:

- l'inquadramento normativo di tale struttura a livello europeo, nazionale oppure almeno a livello regionale (sanitario e territoriale e quindi ASL-ARPA),  
Ad oggi il cimitero per animali è previsto dal Regolamento (CE) 1069/2009, non è previsto come struttura o dotazione pubblica dalla legge Italiana, è normato in alcune Regioni ed in altre no.
- la definizione urbanistica di tale struttura in merito alle previsioni di Piano ed alla sua collocazione sul territorio comunale (distinguendo se dotazione pubblica o se struttura di servizio anche privata).

### **Inquadramento normativo**

Il [Regolamento \(CE\) 1069/2009](#) "norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano..." si applica ai SOA o ai prodotti derivati (PD) che sono esclusi dal consumo umano per "legge" o per "scelta" ad esempio, per motivi commerciali.



I SOA sono divisi in base all'analisi del rischio in tre categorie: nella categoria 3 rientrano prodotti di origine animale che si originano da animali sani.

Le carcasse sono smaltite principalmente e conformemente a quanto previsto dal Regolamento in impianti di incenerimento o coincenerimento.

In base all' art. 19 comma 1 a) l'autorità competente può consentire lo smaltimento tramite sotterramento di animali da compagnia e di equidi.

Le [Linee Guida applicative del Regolamento \(CE\) n. 1069/2009](#), diramate con l'Accordo Stato-Regioni del 1° Luglio 2004, danno in merito indicazioni alle Regioni (art. 16): «è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà (esclusi gli equini) in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed animali».

Il che presuppone il recepimento del Regolamento da parte delle autorità italiane.

Hanno regolamentato i cimiteri per animali (vedi [TuttoSuiCimiteriPerAnimali](#)) le regioni:

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Abruzzo               | - Marche   |
| - Basilicata            | - Molise   |
| - Emilia Romagna        | - Piemonte |
| - Friuli Venezia Giulia | - Puglia   |
| - Liguria               | - Sicilia  |
| - Lazio                 | - Toscana  |
| - Lombardia             | - Umbria   |
| -                       | - Veneto   |

In generale la legge regionale consente, in mancanza di una normativa statale di settore, di intervenire su di alcune questioni strutturali, quali la definizione operativa del concetto stesso di animale d'affezione (ossia quegli animali appartenenti alle specie zoofile domestiche), l'individuazione di un percorso distinto, rispetto al semplice smaltimento di altre carcasse, per la raccolta, il trasporto e la destinazione delle spoglie di tali animali con relativo regime autorizzatorio, la regolamentazione per dispersione delle ceneri o conservazione delle stesse entro il recinto cimiteriale oppure al suo esterno nonché, infine, la proprietà dei cimiteri per animali d'affezione.

Interessanti spunti si trovano nella [sentenza TAR Campania 20/3/2013](#).

### **Chi autorizza e come classificare il cimitero per animali**

In mancanza di normativa regionale, qual è l'autorità competente?

La massima autorità sanitaria sul territorio è il sindaco; la normativa unanime prevede che debba richiedere nel caso il parere degli organismi che sovrintendono agli aspetti sanitari ed ambientali, in genere ASL, ARPA e ufficio Ambiente della Provincia, ma non prescrivono che vi si debba adeguare.

D'altra parte, visto che in 15 regioni i cimiteri per animali sono ammessi, se la richiesta di parere a questi Enti è supportata da una adeguata relazione e dalle indagini previste per la localizzazione dei cimiteri in altre regioni da cui risulta che si ottempera alle specifiche, come possono eccepire che vi siano ostacoli di natura sanitaria o ambientale, che è il solo oggetto della richiesta di parere? Non è compito loro autorizzare. Per queste richieste vale il silenzio-assenso, ovvero se gli Enti citati non rispondono entro 60 – 90 giorni, l'assenso si ritiene acquisito.

In ambito comunale si deve definire la natura del Cimitero per animali: è una struttura pubblica o privata?

**Se la si considera una struttura pubblica** è da chiarire se rientra tra le dotazioni urbanistiche primarie o secondarie di un comune (si propende per il suo inquadramento



come struttura secondaria alla stregua di scuole, palestre, piscine, verde per attività ludiche o sportive, ecc.) e di conseguenza andrebbe individuata l'area della sua ubicazione sul territorio comunale e quindi la percentuale di dotazioni urbanistiche di verde pubblico e parcheggio pubblico e l'eventuale fascia di rispetto perimetrale magari in parte con funzione di un suo eventuale ampliamento minimale già considerato senza dover rivedere lo strumento urbanistico per tale eventuale necessità (come accade per i cimiteri comunali quando la fascia di rispetto è dimensionata oltre i 50 mt). Naturalmente le strutture pubbliche possono essere gestite nei modi previsti dalla disciplina dei Contratti pubblici e quindi con costruzione e gestione da parte dei privati con Contratto pubblico e tariffe pubbliche dei servizi offerti.

**Se la si considera una struttura privata** occorrerebbe identificarla sotto la sua natura urbanistico-edilizia se artigianale o industriale o commerciale o di servizio.

Ovviamente anche questa identificazione ha ricaduta sugli aspetti di gestione urbanistica del territorio comunale in quanto richiederebbe la eventuale rideterminazione dello strumento urbanistico vigente da farsi attraverso la procedura della variante urbanistica.

In questo caso le tariffe sono libere, trattandosi di libera attività.

### **Che tipo di cimitero per animali**

In mancanza di normativa regionale le probabilità di successo di mettere in funzione un cimitero per animali sono diverse se si pensa di gestire solo le ceneri di animali trattate in un inceneritore oppure anche di interrare carcasse di animali.

Nel primo caso si ha pressoché la certezza, nel secondo buone probabilità.

#### 1) Inceneritore e custodia delle ceneri

Su un'area fuori dal centro abitato ove si intende aprire questo servizio, posta ad almeno 50 mt o addirittura 200 mt dalla zona abitata e che ricada in zona a destinazione urbanistico-edilizia artigianale o commerciale, si progetta una struttura di accoglienza delle sole ceneri di animali di affezione e magari dell'impianto di incenerimento.

La si inquadra come una qualsiasi attività privata di natura commerciale/artigianale.

Il servizio consiste nell'affitto di piccole nicchie per la collocazione di contenitori per ceneri di animali di affezione (cani e gatti) ai clienti, evitando assolutamente il sotterramento (seppellimento) di qualsiasi carcassa di animale di affezione; opererebbe solo la conservazione di "urnette di ceneri".

Si tratta di un "servizio privato" rivolto a chi provvede a incenerire la carcassa del proprio animale d'affezione presso l'inceneritore (sul posto o di terzi, esistenti nei dintorni).

Si può proporre agli utenti che i contenitori delle ceneri vengano custoditi in nicchie ricavate magari in strutture murarie, ad esempio bassi muretti, inquadrabili come recinzioni o muretti di contenimento del terreno (terrazzamenti) di altezza inferiore ad 1 mt, quindi opere prive di una vera volumetria e quindi da non considerare vere e proprie opere edilizie ma sistemazioni del terreno, realizzando magari un giardino articolato con uno specchio d'acqua, alberature e con una dotazione di servizi per l'accoglienza dei clienti.

Ovviamente serve una recinzione, un magazzino, un rimessaggio, servizi per personale e clienti, un ufficio/sala di accoglienza dei clienti, parcheggio per gli utenti privati,

Il "deposito ceneri" lo si dovrà dotare quanto meno di:

- Un ufficio/accoglienza
- Un servizio per disabili
- Un magazzino



- Una recinzione
- Dei percorsi
- parcheggi,

oltre all'edificio dell'inceneritore, se previsto. L'impianto di incenerimento ha l'ingombro di una caldaia da condominio.

Insomma un'area con una ampia superficie a verde attrezzata e con un minimo di volumetria congruente con la destinazione di zona.

E quindi occorre chiedere la concessione al Comune, corredata da una certa documentazione, comprendente i pareri favorevoli degli Enti Preposti.

C'è il problema ASL che potrebbe eccepire, ma su cosa? Non ci sono particolari problemi igienici, essendo le ceneri minerali, salvo per l'inceneritore, che deve rispettare i limiti di legge per le emissioni, ma il produttore dell'impianto fornisce tutte le certificazioni.

Si offre un servizio privato con un rapporto contrattuale di custodia a chi affida le ceneri. Possibile anche offrire una serie di servizi accessori quali fiori, App che fa apparire sul telefonino i ricordi dell'animale se si va a visitarne l'urna (o anche a casa), la fornitura delle urne, se ci fosse una affluenza forte anche distributori di bibite, accessori e cibo per animali, e chi ne ha più ne metta: non ci sono le limitazioni che si riscontrano nei cimiteri per umani.

## 2) Cimitero per animali

Nel cimitero per animali, oltre al posizionamento in cinerari delle urne con ceneri è possibile anche l'interramento delle carcasse (dopo certificazione veterinaria), ma non la tumulazione delle carcasse.

E' possibile posizionare anche le ceneri in piccoli contenitori edili in terra con soprastante cippo, ad esempio con una sistemazione del terreno a cimitero parco.

Se si vuole tentare questa soluzione si può tentare, con le precedenti premesse, una procedura meno sicura.

Il tutto dipende prima di tutto dalla volontà dell'Amministrazione di dotare il Comune di un cimitero per animali, eventualmente completato con un inceneritore, e di concedere l'autorizzazione, dall'individuazione di un area adatta e poi dal parere dei dirigenti degli Enti Preposti.

Se il cimitero viene classificato come struttura pubblica, può anche essere collocato in zona rurale, con adeguata procedura urbanistica, ma ha molti limiti per la concessione e per le tariffe.

Anche qui occorre chiedere la concessione al Comune.

L'autorizzazione deve avere il parere favorevole di tutti gli Enti Preposti. Oltre al Comune anche:

- La Regione, tramite 2 uffici, uno per parere igienico (in genere l'Azienda Sanitaria Locale ASL), l'altro di carattere ambientale (l'Azienda Regionale per l'Ambiente ARPA)
- Probabilmente anche la Provincia tramite un apposito ufficio Ambientale.

La documentazione a corredo delle richieste potrebbe consistere in una indagine geologica che evidenzi il non pericolo di inquinare le falde e dalla capacità del terreno alla mineralizzazione (in genere un basso contenuto di argilla), e, nel caso di inceneritore, dalla documentazione della rispondenza delle emissioni alla normativa (viene fornita dal produttore dell'impianto).

Per aiutare gli Enti interessati nel giudizio, si può redigere il progetto ed accompagnarlo con la documentazione prevista (indagini geologiche, localizzazione, falda ecc...) da normative regionali già cogenti e riferimenti alle stesse normative; esempio quella della Regione



Toscana, con le modalità operative dell'[Allegato A](#), o della Regione Veneto, o altre che si possono trovare nel nostro sito dentro [TuttoSuiCimiteriPerAnimali > Normativa](#)

### **Procedura**

A questo punto tutto dipende dalle procedure in uso; in alcune Regioni è il Comune che, nominato il RUP, provvede ad indire una conferenza dei servizi a cui invitare gli altri Enti Preposti alle autorizzazioni, il risultato della quale rappresenta o meno l'autorizzazione.

In altre Regioni occorre fare richiesta diretta ai singoli Enti, ottenerne il parere favorevole e poi presentarlo assieme alla richiesta di concessione al Comune.

*La redazione di TuttoSuiCimiteri.*



*QR code del sito [www.tuttosuicimiteri.it](http://www.tuttosuicimiteri.it), puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App*